



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

Prot. n. 10224
Tit. 6 Cl. 2
Fascicolo n. 2/2018

Castel Mella li, 25 /06/2018

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA DALLA DITTA “ CARPENTERIA MAGHINI” DI MAGHINI RENATO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE, IN AMPLIAMENTO A STRUTTURE ESISTENTI IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL’ART.8 D.P.R. N. 160/2010.

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO ALLA V.A.S. D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE

In conformità a quanto previsto da:

- direttiva 2001/42 CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- Titolo II Parte II del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ;
- L.R. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il Governo e Territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2001, concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente;
- la DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 – “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi”, e s.m.i. che al p.to 4.6 prevede che per i P/P che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori si proceda alla verifica di esclusione/assoggettabilità alla VAS;
- le ulteriori indicazioni contenute nella D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi- VAS;
- la DGR n. VIII/7110 del 18 aprile 2008 “Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con DCR 13 marzo 2007 n. VII/351;
- la DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 della L.R. 12/2005, d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”;
- il Comunicato regionale 25 febbraio 2010, n.29 “Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Piani di Governo del Territorio: indicazioni ai comuni a seguito dell’approvazione del Piano Territoriale Regionale”;

Premesso che:

- in data 09/04/2018, con nota asseverata al prot. n. 5789, la ditta “CARPENTERIA MAGHINI di Maghini Renato” avente sede a Castel Mella in Via Quinzano n. 80, ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune Castel Mella

istanza di avvio del procedimento S.U.A.P. in variante al PGT per la realizzazione di un capannone in ampliamento alle strutture esistenti;

- Con deliberazione di Giunta Comunali n. 58 del 14/05/2018, si è dato avvio alla procedura per la realizzazione di un capannone, in ampliamento a strutture esistenti, in variante al P.G.T. ai sensi dell'art.8 D.P.R. n. 160/2010, richiesto dalla ditta CARPENTERIA MAGHINI di Maghini Renato" avente sede a Castel Mella in Via Quinzano n. 80 e contestuale avvio di verifica assoggettabilità alla V.A.S. con individuazione dell'autorità procedente nella figura del Geom. Claudia Piovani e dell'autorità competente per la V.A.S. nella figura del arch. Claudia Bassi.
- Verificato altresì che l'avviso pubblico di avvio della suddetta procedura di sportello unico attività e di messa a disposizione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e della relativa documentazione, attinente il progetto d'ampliamento dell'attività produttiva esistente, proposto dalla ditta CARPENTERIA MAGHINI di Maghini Renato e la convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, con contestuale assemblea pubblica è stato pubblicato sul sito web regionale SIVAS, all'albo pretorio online, sul sito web del Comune www.comune.castelmella.bs.it ed affisso presso le bacheche comunali dal giorno 18/05/2018 prot. 7912 ;
- Con nota in data 18-05-2018 prot. 7924 è stata indetta la conferenza per la V.A.S. in forma semplificata in modalità asincrona nella quale sono stati convocati tutti gli Enti territorialmente competenti per la valutazione della Verifica all' assoggettabilità alla V.A.S. della Variante in oggetto, fissando la data il giorno 18/06/2018;
- in data 19.06.2018 alle ore 9.30 si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del suddetto progetto variante, la quale ha avuto valenza come assemblea pubblica di informazione/partecipazione per i cittadini e tutti i soggetti ed enti portatori di interesse.

RICHIAMATO il Verbale registrato al P.G. n.9921 del 19.06.2018 del Comune di Castel Mella, relativo alla Conferenza tenutasi il 19/06/2018 e finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della suddetta istanza.

CONSIDERATI i pareri pervenuti, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- *Parere Acque Bresciane servizio Idrico Integrato, di cui al Prot. n. 3890. del 30/05/2018 (registrato al P.G., n. 0008759/2018 del 31.05.2018 del Comune di Castel Mella): che si riporta in estratto per pronto riscontro solo per la parte interessata" ... il progetto di ampliamento non comporterà aumenti del prelievo sulla rete acquedottistica esistente e/o ulteriori scarichi in pubblica fognatura. In ogni caso l'utente dovrà inviare l'autodichiarazione di avvenuta separazione degli scarichi unitamente alla planimetria dello schema fognario interno. In merito alla rete delle acque bianche, si precisa che nel caso ricorrano le condizioni lo smaltimento delle stesse dovrà tener conto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/05 e secondo quanto previsto dal nuovo regolamento regionale n. 7 entrato in vigore il 23/11/2017."*
- *Parere Regione Lombardia U.O. Demanio Idrico e Ambiente, di cui al Prot. n. 12910 del 30/05/2018 (registrato al P.G., n. 0008764/2018 del 31.05.2018 del Comune di Castel Mella): che si riporta in estratto per pronto riscontro solo per la parte interessata" parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura di VAS ricordando che eventuali*

interventi e modifiche alla fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore dovranno essere sempre autorizzati dall'ufficio territoriale Regionale di Brescia.....”

- *Parere dell'A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Brescia, di cui al Prot. Arpa Class.6.3 Fascicolo 2018.3.43.70 VAS (registrato al P.G. n. 9559/2018 del 13.06.2018 del Comune di Castel Mella): che si riporta in estratto per pronto riscontro solo per la parte interessata.....”
Si osserva che l'ambito produttivo è attraversato dalla linea elettrica ad alta tensione, a tale riguardo in assenza del parere specialistico dell'ente gestore della linea, si ricorda che la presenza di elettrodotti di media e alta tensione pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella legge 36/2001 e nel DPCM 8/07/2003, nelle quali è preclusa l'edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere) l'ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all'Ente gestore delle linee aeree o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8/07/2003 e delle norme CEI 106-11 del 2006 e del decreto ministeriale del 29/04/2008”.*
- *Parere della Provincia di Brescia, di cui al Prot. Prov. n. 83064/2018 del 15/06/2018 (registrato al P.G., n. 0009801/2018 del 18.06.2018 del Comune di Castel Mella): che si riporta in estratto per pronto riscontro solo per la parte interessata: “..... si rileva che, dal confronto con google mapp nella zona non è presente attualmente l'area a verde e quindi permeabile, posta su via Fornace (nord e Ovest) come invece riportato nella planimetria di progetto fornita.
In merito alla modifica normativa prevista, si fa presente che la variante conseguente allo SUAP è strettamente legata alle opere da eseguirsi e non può tradursi in norma generale. Si ritiene altresì suggerire ove possibile, di valutare ai fini della sostenibilità energetica dell'insediamento il ricorso anche parziale alla produzione e utilizzazione di energie da fonti rinnovabili.
Per quanto attiene alla componente geologica , idrogeologica e sismica la documentazione a corredo delle proposta di SUAP non contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal geologo in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 della D.G.R. 19/06/217n. X/6738 ex allegato 15 D.G.R. IX26162011).
Sul presupposto dichiarato che i nuovi spazi non siano adibiti ad attività produttiva ma a logistica, il SUAP proposto non necessita di ulteriori assensi per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.
L'ufficio strade della Provincia di Brescia ha rilevato che la distanza da rispettare dal confine stradale per le nuove costruzioni è indicata dal PDR 495/1992 all'art. 62. Si ricorda che le eventuali opere in fascia di rispetto stradale, comprese recinzioni, pavimentazioni piantumazioni ecc. sono soggette all'autorizzazione/nulla osta dell'Ente proprietario della strada da richiedere con specifica istanza.
In relazione alla rete ecologica provinciale stante l'esigua superficie permeabile presente si fa richiesta di ripristinare quella indicata sulla Tav. 3 sul confine ad ovest e a nord, che al momento risulta impermeabilizzata e tuttavia computata quale verde permeabile.
In luogo della rada alberatura indicata graficamente a confine nord della planimetria di progetto, è decisamente preferibile realizzare una cinta coperta di verde ed equipaggiare con alberi e arbusti autoctoni la superficie ad est almeno quella che si prevede non sarà interessata dalla futura rotonda in modo da consentire almeno la creazione di un areale ecologico più significativo, sebbene di ridotte dimensioni.
E' inoltre consigliabile che gli stalli previsti per il parcheggio delle auto siano in pavimentazione semipermeabile (ad esempio. green block in modo da ridurre ulteriormente l'impermeabilizzazione delle superfici.”*

- Parere Comune di Torbole Casaglia – Area Ambiente (registrato al P.G. n. 0009802/2018 del 18.06.2014 del Comune di Castel Mella):

“[...] si comunica che ,per quanto di competenza del Comune di Torbole Casaglia, non vi sono rilievi da esprimere.”

PRESO ATTO CHE, alla Conferenza ha partecipato ATS la quale ha richiesto le seguenti delucidazioni in merito al progetto presentato :

1. *Vista la presenza dell'analisi dei terreni, si chiede di sapere il punto di prelievo ed in particolare modo se inerente la futura rotatoria presente sugli allegati. La geom. Piovani rileva che la rotatoria non è oggetto del presente SUAP, ma trattasi di opere di compensazione alla “Corda Molle” da realizzare da parte del concessionario (“Centro Padane” ora “Gavio”) e quindi non a carico del privato. Evidenzia inoltre che trattandosi di zona assoggettata ad ordinanza “Ex Caffaro”, l'NTA del PGT vigente obbliga l'indagine dei PCB e delle diossine. L'arch. Davide Emanuele sottolinea che le analisi riguardano il sito dell'ampliamento e che le stesse sono rispettose dei limiti di legge previsti per le zone produttive.*
2. *Vista la presenza di un elettrodotto a 380.000 volt, si chiede conto sulla presenza del parere del gestore “TERNA RETE ITALIA” inerente le condizioni di compatibilità con il futuro fabbricato. La geom. Piovani sottolinea la presenza del parere “TERNA RETE ITALIA” all'interno della documentazione presentata, evidenziando la compatibilità dell'elettrodotto con luoghi adibiti a permanenze di persone per periodi non superiori a quattro ore giornaliere. La destinazione a magazzino è quindi compatibile con la presenza dell'elettrodotto.*
3. *Si chiede se nel progetto è previsto un impianto di illuminazione esterna; nel qual caso è necessaria la verifica del rispetto delle normative in materia di inquinamento luminoso. L'arch. Davide Emanuele risponde che non è previsto nessun nuovo impianto di illuminazione esterna, se non quello sopra i portoni di accesso agli immobili.*
4. *Si chiedono specifiche riguardo la separazione delle acque bianche inerenti l'ampliamento. L'arch. Davide Emanuele sottolinea che essendo un piccolo ampliamento (circa 250,00 mq), le acque meteoriche verranno inglobate all'interno dell'impianto fognario esistente.*
5. *Viene prescritta una verifica finale della copertura (post lavori di cantiere) al fine di verificare eventuali dispersioni nel suolo/sottosuolo.*
6. *Se del caso, dovrà essere predisposta adeguata documentazione/pratica relativa alle terre-rocce da scavo.*
7. *Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà essere predisposto idoneo piano di sicurezza che prevede la gestione delle polveri e la protezione per i lavoratori (visto che durante la fase di cantiere l'attività dell'azienda non viene interrotta) e delle strutture confinanti attraverso l'attivazione di mitigazioni volte ad abbattere la dispersione delle stesse.*

Al termine di queste osservazioni, l'ATS DI BRESCIA, esprime il proprio parere favorevole all'esclusione dalla procedura VAS del suddetto SUAP.

Dopo la chiusura della Conferenza è pervenuto tramite raccomandata A/R il parere di TERNA RETE ITALIA di cui al Prot. n. 0000811 del 11/06/2018 (registrato al P.G., n. 0009920/2018 del 19.06.2018 del Comune di Castel Mella) che si riporta in estratto per pronto riscontro solo per la parte interessata:

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 e al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29 maggio 2008, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, comunichiamo di seguito la "distanza di prima approssimazione" (Dpa), relativa alle campate in esame e determinata secondo le indicazioni del succitato Decreto al paragrafo 5.1.3.

Dpa destra: 47 metri; Dpa sinistra: 47 metri.

Verso di osservazione: da sostegno n° 10 a sostegno n° 11 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni).

Dall'analisi eseguita rileviamo che il fabbricato in oggetto interferisce con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione destra come sopra determinata e con la fascia di rispetto.

Segnaliamo tale situazione agli Enti in indirizzo per quanto di competenza in merito alla compatibilità delle costruzioni da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Vi precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza della linea, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dalla realizzazione delle opere e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall'elettrodotto dalle opere in questione, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto stesso.

Vi segnaliamo infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 – comma 1 del D.Lgs. 9.4.08 n° 81 che qui di seguito si riporta:

"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi".

VALUTATI:

Il complesso delle informazioni che emergono nelle considerazioni conclusive del Rapporto Preliminare, nel quale si legge:

".....Le analisi svolte si ritengono complete e condotte in conformità ai principi ispiratori della normativa nazionale e della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Alla luce di tutto ciò si ritiene che lo studio effettuato evidenzia un quadro complessivo di limitata significatività degli effetti ambientali problematici attesi dalle opere in progetto. In ragione delle considerazioni sopra espresse si ritiene che gli effetti sull'ambiente indotti dal progetto di ampliamento di attività produttiva esistente per la realizzazione di spazi a magazzino, secondo la procedura di cui al DPR 160/2010, siano tali da proporre la non assoggettabilità alla procedura di VAS."

Tenuto conto della destinazione d'uso dichiarata nella quale **i nuovi spazi sono adibiti ad attività logistica/magazzino;**

Precisato che la modifica normativa prevista è strettamente legata alle opere da eseguirsi nell'ambito del S.U.A.P in oggetto e non può tradursi in norma generale;

Inoltre tale rapporto preliminare descrive compiutamente la variante, il contesto interessato e i relativi impatti, che non comportano variazioni sostanziali e/o rilevanti rispetto alle componenti ambientali non alterando gli effetti sull'ambiente rispetto allo strumento urbanistico vigente;

Rilevato che la variante richiesta è sostenibile in considerazione della portata delle modifiche segnalate e della finalità della procedura della V.A.S. si ritiene non giustificabile l'avvio della procedura di V.A.S., alla luce delle controdeduzioni più sopra elencate

DECRETANO

DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale n°12/2005

PARERE MOTIVATO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA DALLA DITTA “ CARPENTERIA MAGHINI” DI MAGHINI RENATO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE, IN AMPLIAMENTO A STRUTTURE ESISTENTI IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.8 D.P.R. N. 160/2010.

DI STABILIRE che ai fini dell'approvazione del progetto S.U.A.P. dovranno essere valutate e rispettate le indicazioni/prescrizioni sotto riportate, in particolare:

- *Parere Acque Bresciane Servizio Idrico Integrato: l'utente dovrà inviare l'autodichiarazione di avvenuta separazione degli scarichi unitamente alla planimetria dello schema fognario interno. In merito alla rete delle acque bianche, si precisa che nel caso ricorrano le condizioni lo smaltimento delle stesse dovrà tener conto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/05 e secondo quanto previsto dal nuovo regolamento regionale n. 7 entrato in vigore il 23/11/2017.”*
- *Parere Regione Lombardia U.O. Demanio Idrico e Ambiente, :”gli eventuali interventi e modifiche alla fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore dovranno essere sempre autorizzati dall'ufficio territoriale Regionale di Brescia.....”;*
- *Parere Provincia di Brescia: Valutare ai fini della sostenibilità energetica dell'insediamento il ricorso anche parziale alla produzione e utilizzazione di energie da fonti rinnovabili.
Per quanto attiene alla componente geologica, idrogeologica e sismica la documentazione a corredo delle proposte di SUAP risulta necessario presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal geologo in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 della D.G.R. 19/06/217n. X/6738 ex allegato 15 D.G.R. IX26162011).
Dovrà essere ripristinata l'area verde (come evidenziata nelle tavole n. 2 e n. 3 del progetto SUAP) con eventuale rilocalizzazione più consona al layout e alla viabilità interna dell'insediamento, sempre nel rispetto degli indici di permeabilità previsti nell'art. 77 dell'NTA del PGT vigente.
In luogo della rada alberatura indicata graficamente a confine nord della planimetria di progetto, è preferibile realizzare una cinta coperta di verde ed equipaggiare con alberi e arbusti autoctoni la superficie ad est almeno quella che si prevede non sarà interessata dalla futura rotonda in modo da consentire almeno la creazione di un areale ecologico più significativo, sebbene di ridotte dimensioni. In alternativa sarà valutata una proposta alternativa volta all'infoltimento della vegetazione esistente*

Valutare che gli stalli previsti per il parcheggio delle auto (L.122/89) attinenti al nuovo ampliamento siano in pavimentazione semipermeabile (ad esempio. green block in modo da ridurre ulteriormente l'impermeabilizzazione delle superfici. ”


- *Parere TERNA RETE ITALIA : Preso atto dell'interferenza del fabbricato in oggetto con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione destra e con la fascia di rispetto si prescrive il mantenimento della destinazione dei nuovi spazi ad attività logistica/magazzino e comunque con tempi di permanenza inferiori alle 4 ore al fine di non mutare le condizioni di compatibilità previste dallo specifico D.M. 449/88. Quanto sopra è da rilevare anche ai fini della controdeduzione del parere di ARPA nell'ambito della V.A.S. in oggetto. Si ricordano, in questa sede, il rispetto di tutte le norme e precauzioni in materia infortuni visto che l'elettrodotto è continuamente in tensione*

DI DARE ATTO che si provvederà ad inviare copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati individuati con delibera di G.C. n°58 del 14 maggio 2018;

DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente decreto e sul sito web del comune di Castel Mella (www.comune.castelmella.bs.it) e all'albo pretorio comunale;

DI DARE ATTO che si provvederà altresì, al deposito del presente decreto sul sistema informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi – SIVAS-della Regione Lombardia.

L'autorità Competente VAS
(Bassi arch. Claudia)



L'autorità Procedente
(Piovani geom. Claudia)



Allegati, quali parte integrante e sostanziale della presente:

- **Verbale** registrato al P.G. n. 9921 del 19.06.2018 del Comune di Castel Mella, relativo alla **Conferenza tenutasi il 19/06/2018;**
- Parere formulato da **ACQUE BRESCIANE S.R.L.**, prot. n. 8759 del 31/05/2018;
- Parere formulato da **REGIONE LOMBARDIA U.O. Demanio Idrico e Ambiente**, prot. n. 8764 del 31/05/2018;
- Parere formulato da **ARPA LOMBARDIA** prot. n. 9559 del 13/06/2018;
- Parere formulato da **PROVINCIA DI BRESCIA**, prot. n. 9801 del 18/06/2018;
- Parere formulato da **COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA**, prot. n. 9802 del 18/06/2018;
- Parere formulato da **TERNA RETE ITALIA**, prot. n.9920 del 19/06/2018





Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

Prot. n. 9921 del 19/06/2018

Tit. 6 cl. 2

Fascicolo 2/2018

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E CONTESTUALE ASSEMBLEA PUBBLICA
DEL GIORNO 19/06/2018 PER LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA PROCEDURA S.U.A.P IN
VARIANTE AL P.G.T. IN VIA QUINZANO N. 80 ATTIVATA DALLA DITTA
"CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO"**

Verificata la regolarità della convocazione di cui alla nota prot. n. 7924 del 18/05/2018;

In data 19/06/2018 alle ore 9.30 si è riunita presso la Sala Consiliare della sede Municipale di Castel Mella la Conferenza dei Servizi per la verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla "procedura S.U.A.P. in variante al P.G.T. in Via Quinzano n. 80 attivata dalla ditta "CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO", così come convocata con nota dell'Ufficio Tecnico prot. n. 7924 del 18/05/2018;

Sono presenti i rappresentanti degli Enti di seguito indicati:

- **COMUNE DI CASTEL MELLA:** geom. Claudia Piovani (Autorità Procedente e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castel Mella), geom. Mauro Nosatti (Ufficio Tecnico Comune di Castel Mella in veste di segretario verbalizzante);
- **AUTORITA' COMPETENTE:** arch. Claudia Bassi (Responsabile Settore Edilizia Privata del Comune di Bagnolo Mella);
- **ATS BRESCIA:** dott.sa Belotti Caterina e dott. Dusi Roberto;
- **In rappresentanza del proponente CARPENTERIA MAGHINI di Maghini Renato, sono presenti:** arch. Massimo Ottelli, arch. Emanuele Davide e lo stesso Maghini Renato.

L'Autorità procedente, geom. Claudia Piovani, procede con la presentazione dei rappresentanti degli Enti presenti, ed illustra la procedura adottata, e prevista dalla normativa, con la quale si è giunti alla convocazione della Conferenza dei Servizi.

Si riportano gli steps fondamentali del procedimento al fine di dare un quadro informativo della procedura attuata:

- In data 09/04/2018, con nota asseverata al prot. n. 5789, la ditta "CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO" avente sede a Castel Mella in Via Quinzano n. 80, ha presentato presso il Protocollo del Comune di Castel Mella istanza di avvio del procedimento S.U.A.P. in variante al PGT per la realizzazione di un capannone in ampliamento alle strutture esistenti;
- Unitamente all'istanza di cui sopra, la Ditta depositava:

- Rapporto Preliminare di verifica esclusione assoggettabilità alla V.A.S.;
- Relazione geologica
- Progetto architettonico;
- La variante allo strumento urbanistico è richiesta per:
 - Variante dell'altezza massima prevista per il fabbricato;
 - Variante della distanza del nuovo capannone dalle strade;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14/05/2018, si è dato avvio alla procedura di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per la realizzazione di un capannone, in ampliamento a strutture esistenti, in variante al P.G.T. ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, richiesto dalla ditta "CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO" e contestuale avvio di verifica assoggettabilità alla V.A.S. con individuazione dell'autorità competente e dell'autorità procedente che di seguito si riportano:

- **L'AUTORITA' PROPONENTE** è l'operatore, soggetto privato, che ha inoltrato la proposta di SUAP;
- **L'AUTORITA' PROCEDENTE** è rappresentata dall'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Geometra Claudia Piovani;
- **L'AUTORITA' COMPETENTE** per la verifica dell'assoggettabilità alla VAS, nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 12/2005 è l'arch. Claudia Bassi, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Bagnolo Mella.

Si ritiene opportuno richiamare altresì i seguenti punti chiarificatori:

1. Estendere l'invito di partecipazione alla Conferenza di servizi di verifica all'assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica anche a tutti i soggetti ed enti competenti, interessati e portatori d'interessi nell'ambito del procedimento S.U.A.P., al fine di garantire adeguata trasparenza e partecipazione, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
2. Precisare che tale conferenza dei Servizi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica fungerà anche da conferenza illustrativa di tutto il progetto S.U.A.P. - in variante al P.G.T. ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010;
3. Indire un'assemblea pubblica di informazione/partecipazione, possibilmente contemporaneamente alla Conferenza di cui al precedente punto, aperta a tutti i settori del pubblico, a tutte le associazioni varie di cittadini, ambientaliste, di categoria, nonché a tutti i soggetti portatori di interesse;
4. Sottolineare che la procedura SUAP s'intende interrotta e subordinata alla conclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. 12/2007;
5. Precisare che al termine della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, l'iter SUAP in variante al PGT ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 s'intenderà automaticamente riavviato;

VISTI

- La direttiva 2001/42 CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- Il Titolo II Parte II del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 12/2005 e s.m.i. "Legge per il Governo e Territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2001, concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente;

- La DGR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 – “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi”, e s.m.i. che al p.to 4.6 della DGR n. VIII/351 del 13/3/2007 (e sue modifiche ed integrazioni agli allegati mediante il nuovo allegato “lr” introdotto con la DGR n. IX/761 del 10/11/2010), prevede che per i P/P e per i SUAP che determinano l’uso di piccole aree e le modifiche minori si proceda alla verifica di esclusione/assoggettabilità alla VAS;
- Le ulteriori indicazioni contenute nella D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007;
- La DGR n. VIII/7110 del 18 aprile 2008 “Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con DCR 13 marzo 2007 n. VII/351;
- La DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 della L.R. 12/2005, d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;
- Il Comunicato Regionale 25 febbraio 2010, n. 29 “Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Piani di Governo del Territorio: indicazioni ai comuni a seguito dell’approvazione del Piano Territoriale Regionale”;

Verificato che l’avviso pubblico di avvio della procedura di sportello unico attività produttive (SUAP) per la realizzazione di un capannone, in ampliamento a strutture esistenti, in variante al P.G.T. vigente ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 160/2010, proponente ditta “CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO” e avvio della procedura di verifica assoggettabilità alla V.A.S. nonché l’avviso pubblico di messa a disposizione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e della relativa documentazione attinente il progetto d’ampliamento dell’attività produttiva esistente, proposto dalla ditta M.T.M srl e la convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, con contestuale assemblea pubblica è stato pubblicato sul sito web regionale SIVAS, all’albo pretorio online e sul sito web del Comune www.comune.castelmella.bs.it il giorno 18/05/2018 prot. n. 7912;

Precisato che l’avviso di convocazione dell’assemblea pubblica è finalizzata a garantire l’informazione/partecipazione, di tutti i settori del pubblico, di tutte le associazioni varie di cittadini, ambientaliste, di categoria, nonché di tutti i soggetti portatori di interesse;

L’autorità procedente, in data 18/05/2018, con nota asseverata al protocollo n. 7924, ha provveduto a indire la conferenza di servizi di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006, dandone pubblico avviso secondo i dettami previsti dell’art. 14 e segg. della L. 241/90.

L’autorità procedente precisa che l’intervento richiesto è in variante al P.G.T., in quanto prevede la variante dell’altezza massima prevista per il fabbricato nonché la variante della distanza del nuovo capannone dalle strade e ricorda che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è indispensabile in quanto, per consentire la realizzazione del progetto, si rende necessario sottoporre il progetto alla verifica di esclusione alla V.A.S., così come previsto dall’art. 4, comma 2-bis della L.R. 11/03/2005 N. 12.

Si precisa che codesta Conferenza dei Servizi ha lo scopo di acquisire i pareri degli enti competenti in materia di valutazione ambientale strategica.

L’arch. Massimo Ottelli estensore del rapporto preliminare, illustra il progetto presentato ed il rapporto preliminare.

L'ATS DI BRESCIA, nella persona dei suoi delegati, esprime le seguenti osservazioni:

1. Vista la presenza dell'analisi dei terreni, si chiede di sapere il punto di prelievo ed in particolar modo se inerente la futura rotatoria presente sugli allegati. La geom. Piovani rileva che la rotatoria non è oggetto del presente SUAP, ma trattasi di opere di compensazione alla "Corda Molle" da realizzare da parte del concessionario ("Centro Padane" ora "Gavio") e quindi non a carico del privato. Evidenzia inoltre che trattandosi di zona assoggettata ad ordinanza "Ex Caffaro", l'NTA del PGT vigente obbliga l'indagine dei PCB e delle diossine. L'arch. Davide Emanuele sottolinea che le analisi riguardano il sito dell'ampliamento e che le stesse sono rispettose dei limiti di legge previsti per le zone produttive.
2. Vista la presenza di un elettrodotto a 380.000 volt, si chiede conto sulla presenza del parere del gestore "TERNA RETE ITALIA" inerente le condizioni di compatibilità con il futuro fabbricato. La geom. Piovani sottolinea la presenza del parere "TERNA RETE ITALIA" all'interno della documentazione presentata, evidenziando la compatibilità dell'elettrodotto con luoghi adibiti a permanenze di persone per periodi non superiori a quattro ore giornaliere. La destinazione a magazzino è quindi compatibile con la presenza dell'elettrodotto.
3. Si chiede se nel progetto è previsto un impianto di illuminazione esterna; nel qual caso è necessaria la verifica del rispetto delle normative in materia di inquinamento luminoso ai sensi della Lr 31/15. L'arch. Davide Emanuele risponde che non è previsto nessun nuovo impianto di illuminazione esterna, se non quello sopra i portoni di accesso agli immobili.
4. Si chiedono specifiche riguardo la separazione delle acque bianche inerenti l'ampliamento. L'arch. Davide Emanuele sottolinea che essendo un piccolo ampliamento (circa 250,00 mq), le acque meteoriche verranno inglobate all'interno dell'impianto fognario esistente.
5. Si richiede, al termine della fase di cantiere, una verifica della copertura ove prevista, al fine di evitare eventuali dispersioni di inquinanti nel suolo/sottosuolo.
6. Se del caso, dovrà essere predisposta adeguata documentazione/pratica relativa alle terre-rocce da scavo ai sensi del Dpr 120/2017.
7. Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà essere predisposto idoneo piano di sicurezza e considerato che durante la fase di cantiere l'attività dell'azienda non viene interrotta a tutela dei lavoratori e delle persone occupanti le strutture confinanti per quanto riguarda dispersione delle polveri dovranno essere previste azioni di mitigazione per l'abbattimento delle stesse.

Al termine di queste osservazioni, l'ATS DI BRESCIA, esprime il proprio parere favorevole all'esclusione dalla procedura VAS del suddetto SUAP.

La geom. Piovani procede con la lettura dei pareri degli Enti non presenti in aula secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune di Castel Mella, e precisamente:

- **Soc. ACQUE BRESCIANE S.R.L.**, prot. n. 8759 del 31/05/2018: parere favorevole alla non assoggettabilità VAS. Si prescrive l'invio dell'autodichiarazione di avvenuta separazione degli scarichi unitamente alla planimetria dello schema fognario interno. In merito alle acque bianche, si precisa che, nel caso in cui ricorrano le condizioni, si dovrà tener conto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005 e secondo quanto previsto dal nuovo regolamento regionale n. 7;

- **REGIONE LOMBARDIA U.O. Demanio Idrico e Ambiente**, prot. n. 8764 del 31/05/2018: parere favorevole alla non assoggettabilità VAS ricordando che eventuali interventi nonché modifiche alle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, previa idonea istruttoria come prescritto dalla D.G.R. n. 4229 del 23/10/2015 come modificato dalla DGR n. 7581 del 18/12/2017;
- **ARPA LOMBARDIA**, prot. n. 9559 del 13/06/2018;
- **PROVINCIA DI BRESCIA**, prot. n. 9801 del 18/06/2018;
- **COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA**, prot. n. 9802 del 18/06/2018;

Per un maggior dettaglio dei pareri pervenuti, si allegano gli stessi al presente verbale.

La Conferenza di Servizi dà atto dei pareri pervenuti e, per gli enti convocati ma non presenti, si intende il rilascio del parere favorevole.

Viene data la parola al proponente ed ai suoi delegati al fine di pronunciare osservazioni e/o precisazioni in merito ai pareri degli enti.

Prende la parola l'arch. Ottelli che precisa:

1. Verrà integrata la dichiarazione di atto notorio da parte del geologo;
2. Verrà ripristinata l'area verde (come evidenziata nelle tavole n. 2 e n. 3 del progetto SUAP) con eventuale rilocalizzazione più consona al layout e alla viabilità interna dell'insediamento, sempre nel rispetto degli indici di permeabilità previsti nell'art. 77 dell'NTA del PGT vigente.

Si segnala che in sala non vi è la presenza del pubblico.

Verificato che tutti i presenti abbiano apposto i propri dati e le firme sul registro delle presenze, che viene allegato al verbale;

L'Autorità Procedente geom. Claudia Piovani, alle ore 10.35, chiude la seduta informando i presenti che il verbale della riunione verrà inviato in un secondo momento a tutti i partecipanti (enti/rappresentanti della ditta ed agli assenti) e che verrà altresì pubblicato sul sito web SIVAS regionale e sul sito web del Comune.


Alla presente vengono allegati, quale parte integrante, i seguenti documenti:

- Parere formulato da **ACQUE BRESCIANE S.R.L.**, prot. n. 8759 del 31/05/2018;
- Parere formulato da **REGIONE LOMBARDIA U.O. Demanio Idrico e Ambiente**, prot. n. 8764 del 31/05/2018;
- Parere formulato da **ARPA LOMBARDIA** prot. n. 9559 del 13/06/2018;
- Parere formulato da **PROVINCIA DI BRESCIA**, prot. n. 9801 del 18/06/2018;
- Parere formulato da **COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA**, prot. n. 9802 del 18/06/2018;
- Foglio presenze.

Letto e firmato.

Castel Mella, lì 19 giugno 2018





Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)




Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

CONFERENZA DEI SERVIZI ED ASSEMBLEA PUBBLICA PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE, IN AMPLIAMENTO A STRUTTURE ESISTENTI, IN VARIANTE AL PGT PER QUANTO RIGUARDA ALTEZZA E DISTANZA DALLE STRADE, AI SENSI DELL'ART.8 D.P.R. N. 160/2010, RICHIESTO DALLA DITTA CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO IN TERRITORIO DI CASTEL MELLA.

Castel Mella, 19 GIUGNO 2018 ore 09.30

FOGLIO DELLE PRESENZE

Ente di appartenenza	Nominativo rappresentante	Firma	Indirizzo e-mail	N. telefono
STUDIO OGD ASSOCIATI	Arel. LU MASSIMO OTELLI		info@studi.ogd.it	030 8901335
STUDIO OGD ASSOCIATI	ARMANDO SPANICCI DAVIDE		info@studi.ogd.it	030 8901335
HASP ARREDAMENTI S.R.L.	MAGHINI DEMETIO		DIREZIONE ARREDAMENTI .IT	030-2680841
RTS BRESCIA	DUNI ROBERTO BENO TI CRISTINA		protocollo@rts-brescia.it	035-383055

Ente di appartenenza	Nominativo rappresentante	Firma	Indirizzo e-mail	N. telefono
COMUNE BREVIO AUTON. COHFVFA	BRSSI CAUDA		Cauda Brssi Cauda Sopracamerino 55. IT	0346829492
COMUNE DI CASTELMELLA AUTON. PIACEDENTE	CLAUDIA PIANINI		PIANINICOMUNE.CASTELMELLA. BS. IT	0342550836
COMUNE DI CASTELMELLA SEGRETALIO USUFRUENTANTE	MAURIZIO NOSATI		NOSATI@COMUNE.CASTELMELLA. BS. IT	0342550832

30 MAG 2018

Rovato

Spett.le
COMUNE di CASTELMELLA
P.zza Nuova, 3
25030 CASTEL MELLA (BS)
Alla c.a. U.T.C.- geom. Piovani
protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it

Prot. 03890

Rif. int. UTR/RT/REA/SP/ab

Oggetto : Vs convocazione alla conferenza di servizi per la verifica di assoggettabilità alla VAS relativa al procedimento SUAP in variante al PGT per la realizzazione di un ampliamento di capannone artigianale esistente della ditta "Carpenteria MAGHINI di Maghini Renato".

Facendo seguito alla vs lettera prot. 7924 del 18/05/2018 di convocazione della conferenza in oggetto, con la presente, prendiamo atto di quanto indicato nella "Relazione tecnica" e negli elaborati ad essa allegati, che prevedono l'ampliamento del fabbricato esistente mediante realizzazione di una zona adibita a laboratorio/magazzino che non comporterà pertanto aumenti del prelievo dalla rete acquedottistica esistente e/o ulteriori scarichi in pubblica fognatura.

In ogni caso, l'utente dovrà inviare alla scrivente società l'autodichiarazione di avvenuta separazione degli scarichi (modulo "Domanda di ammissibilità allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura" scaricabile dal ns sito internet e/o da richiedere presso i ns. sportelli), unitamente alla planimetria dello schema fognario interno.

In merito alla rete acque bianche, si precisa che, nel caso ne ricorrano le condizioni, lo smaltimento delle acque bianche, la cui gestione è di competenza comunale, dovrà tener conto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 e secondo quanto previsto dal **nuovo Regolamento Regionale n. 7 entrato recentemente in vigore il 23/11/2017.**

Ai fini della conferenza, Vi comuniciamo che non parteciperemo, **ma nel contempo si richiede che la presente comunicazione sia messa a verbale.**

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare il geom. Zucchetti dell'ufficio tecnico al n° 030-7714618.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Ing. Mauro Olivieri

Acque Bresciane S.r.l.

Cap. Soc. € 35.061.522,00 i.v.
P. IVA 03832490985 - R.E.A. 566755
Iscrizione Reg. Imp. di Brescia e C.F. 03832490985

Sede Legale
Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia

Sede Operativa Padenghe tel. 030 9995401
Via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe Sul Garda (BS)
Sede Operativa Sirmione tel. 030 916366
Piazza Virgilio, 20 - 25019 Sirmione (BS)

E
COMUNE DI CASTEL MELLA
Comune di Castelmella
Protocollo N. 0008759/2018 del 31/05/2018

e

Spett.

Comune di Castelmella

Piazza Nuova, 3

25030 Castel Mella (BS)

Email:

protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it

c.a. Autorità Procedente

Geom. C. Piovani

E
COMUNE DI CASTEL MELLA
Comune di Castelmella
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008764/2018 del 31/05/2018
Firmatario: GIULIO DEL MONTE

Oggetto : Comune di Castel Mella (BS) - Verifica di assoggettabilità alla VAS/SUAP Ditta Carpenteria Maghini di Maghini Renato per ampliamento capannone artigianale esistente in variante al PGT - Conferenza in data 19.06.2018 - Ns. rif. n. 589.

Non potendo intervenire alla Conferenza indetta dal Comune, l'Ufficio scrivente esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS, ricordando che eventuali interventi nonché modifiche alle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore dovranno essere sempre autorizzati dall'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, previa idonea istruttoria come prescritto dalla DGR n.4229 del 28.10.2015 come modificata dalla DGR n. 7581 del 18.12.2017.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

ENRICO CAPITANIO

Documento firmato digitalmente da DEL MONTE GIULIO in sostituzione di CAPITANIO ENRICO

Direzione

Class. 6.3 Fascicolo 2018.3.43.70

Spettabile

Comune di Castel Mella
Piazza Unita' D'Italia, 3
25030 Castel Mella (BS)

Email: protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it

Oggetto : CONTRIBUTO AL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS RELATIVA AL PROGETTO, PROPOSTO IN SUAP AI SENSI DELL'ART. 8 DPR 160/2010, PER L'AMPLIAMENTO DI CAPANNONE ARTIGIANALE IN VARIANTE AL PGT – DITTA CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO.

Preso atto che il Comune, con DCC n 58 del 14.05.2018, ha dato avvio, al procedimento, proposto in variante al vigente PGT, per all'ampliamento della Carpenteria Maghini ed alla verifica di assoggettabilità alla VAS dello stesso, pubblicando il rapporto preliminare e i relativi allegati sul SIVAS, si trasmette il contributo di competenza afferente unicamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.

In riferimento all'invito a partecipare alla conferenza di servizi decisoria, convocata per il giorno 19 giugno prossimo, in forma semplificata e con modalità sincrona ai sensi degli articoli 14 e 14 ter della L.241/90 e s.m.i., trasmessa con nota protocollo n° 7924 del 18.05.2018, si ribadisce, che e al fine della semplificazione amministrativa il parere di ARPA sui **progetti presentati al SUAP non è previsto da alcuna normativa specifica pertanto non sarà reso e che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi non può intendersi equivalente ad atto di assenso.**

In tale contesto deve essere intesa la volontà da parte dell'Agenzia di non appesantire, ne dal punto di vista dei tempi ne dal punto di vista dell'onere economico per imprese/Enti, procedimenti nell'ambito dei quali le normative di settore non prevedono un ruolo specifico a carico di ARPA.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
Ing. Gianpietro Cannerozzi

Responsabile del Procedimento: Ing. Gianpietro Cannerozzi

P.O. Ufficio VIA e VAD : Geom. Marcella Don tel. 030. 7681448 (m.don@arpalombardia.it)

E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009559/2018 del 13/06/2018
Firmatario: GIANPIETRO CANNEROZZI
Comune di Castel Mella

OGGETTO: *CONTRIBUTO AL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS RELATIVA AL PROGETTO, PROPOSTO IN SUAP AI SENSI DELL'ART. 8 DPR 160/2010, PER L'AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE IN VARIANTE AL PGT – DITTA CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO.*

Il Comune di Castel Mella con DCC n 58 del 14.05.2018 ha dato avvio al procedimento, proposto in variante al vigente PGT, per l'ampliamento della carpenteria meccanica Maghini sita in via Quinzano. La Ditta, opera nel campo delle lavorazioni meccaniche, di carpenteria, commercio e montaggio di articoli di arredamento, scaffalature, attrezzature e accessori in metallo, legno, plastica e altri materiali per spazi commerciali, industriali, artigianali e negozi di ogni genere.

La variante urbanistica richiesta prevede solamente l'incremento edificatorio già consentito dai parametri previsti dal PGT che classifica l'area in ambito urbano consolidato "produttivo e commerciale esistente". La variante determina la modifica della NTA del PGT vigente al fine di consentire una distanza dalle strade inferiore ai 10.00 metri rispettando il limite di 5,00 metri previsti dal codice civile.

L'ampliamento di 251 mq è stato richiesto al fine di migliorare l'attività del laboratorio e del magazzino e non prevede presidi per emissioni in atmosfera né modifiche agli scarichi, inoltre l'aumento di lavorazione previsto non determina incrementi considerevoli del traffico per il trasporto delle merci.

Si osserva che l'ambito produttivo è attraversato dalla linea elettrica ad alta tensione, a tale riguardo, in assenza del parere specialistico dell'Ente gestore della linea, si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media e Alta Tensione pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa l'edificabilità di alcune tipologie di edifici (**quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere**), l'ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all'Ente Gestore delle linee aeree o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006 ("Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo") e del Decreto Ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", che indica una precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplificate.

Lo studio di valutazione di impatto acustico posto a corredo del SUAP non è stato preso in esame, qualora il comune volesse richiedere il parere specialistico di ARPA dovrà farlo con procedura a parte; si ricorda che il parere è a titolo oneroso.



Brescia, 15 Giugno 2018.

Egr.Sig.
SINDACO
del COMUNE di
25030 CASTEL MELLA (BS)

AREA DELLA
PIANIFICAZIONE
SOCIO-ECONOMICA E
TERRITORIALE

SETTORE DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Via Milano, 13
25126 Brescia

protocollo@pec.provincia.bs.it

Tel 030/3749562-8
Fax 030/3749612
C.F. 80008750178

CL. 7.4

Prot.Gen. N.

RD/gfc

Alla cortese attenzione di:

Autorità competente arch. Claudia Bassi
Autorità procedente geom. Claudia Piovani

Oggetto: Trasmissione del Parere relativo alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dello Sportello Unico per le Attività Produttive "Soc. Carpenteria Maghini di Maghini Renato" in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Castel Mella (Bs).

Con la presente si trasmette il Parere in oggetto.

Si rammenta al Comune di inviare all'ufficio scrivente, la seguente documentazione:

- Provvedimento di verifica.

Tali richieste permetteranno all'Ente scrivente di verificare le risultanze delle consultazioni effettuate, l'ottemperanza o meno a quanto contenuto nel parere anche in relazione all'accoglimento di eventuali osservazioni.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott. Riccardo Maria Davini

Referente della pratica: P.O Settore Pianificazione Territoriale Arch.Gianfranco Comincini – tel 0303749687.

Documento firmato digitalmente.

TERITORIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009801/2018 del 18/06/2018
Firmatario: RICCARDO DAVINI
Comune di Castel Mella



Atto Dirigenziale n° 2121/2018

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 100/2018

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL MELLA. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).SUAP SOC. CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO. PARERE.

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 203 del 18 settembre 2017 e n° 329 del 21 dicembre 2017, relativi al conferimento al Dott. Riccardo Davini di Direzione dell'Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali".

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", la cui parte seconda concerne le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Visto l'art. 4 "Valutazione ambientale dei piani" della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 " Legge per il governo del territorio".

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Regionale (d.C.R.) n. VIII/351 del 13 marzo 2007, recante Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, recante Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
- la d.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- la d.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010, recante Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

Premesso che il Comune di Castel Mella, con deliberazione di G.C. n° 58 del 14.05.2018 ha avviato il procedimento per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) Società Carpenteria Maghini di Maghini Renato in variante al proprio piano di governo del territorio (PGT) e contestuale verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e che risultano nominati l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS.

Considerato che la Provincia, quale ente territorialmente interessato, è chiamata ad esprimere un parere nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS in oggetto, come previsto

all'allegato 1r "Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Sportello Unico per le Attività Produttive", approvato con la citata d.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010.

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014, pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 05/11/2014, in particolare la Parte II - I sistemi Territoriali - della Normativa.

Premesso altresì che in data 18.05.2018 l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS hanno provveduto alla messa a disposizione della documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS dello SUAP Carpenteria Maghini di Maghini Renato in variante al PGT del Comune di Castel Mella.

Vista la relazione istruttoria ai fini dell'espressione del parere provinciale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS in questione, predisposta dal competente Ufficio del Settore Pianificazione Territoriale.

Ritenuto di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione istruttoria, che viene allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018.

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

1. di rendere all'autorità competente per la VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, il parere espresso nei termini di cui alla relazione istruttoria allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. la comunicazione del presente atto all'autorità competente per la VAS interessata.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 15-06-2018



Atto Dirigenziale n° 2121/2018

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 100/2018

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL MELLA. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).SUAP SOC. CARPENTERIA MAGHINI DI MAGHINI RENATO. PARERE.

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 203 del 18 settembre 2017 e n° 329 del 21 dicembre 2017, relativi al conferimento al Dott. Riccardo Davini di Direzione dell'Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali".

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", la cui parte seconda concerne le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Visto l'art. 4 "Valutazione ambientale dei piani" della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 " Legge per il governo del territorio".

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Regionale (d.C.R.) n. VIII/351 del 13 marzo 2007, recante Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, recante Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
- la d.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- la d.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010, recante Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

Premesso che il Comune di Castel Mella, con deliberazione di G.C. n° 58 del 14.05.2018 ha avviato il procedimento per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) Società Carpenteria Maghini di Maghini Renato in variante al proprio piano di governo del territorio (PGT) e contestuale verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e che risultano nominati l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS.

Considerato che la Provincia, quale ente territorialmente interessato, è chiamata ad esprimere un parere nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS in oggetto, come previsto

Documento Firmato Digitalmente



all'allegato 1r "Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Sportello Unico per le Attività Produttive", approvato con la citata d.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010.

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014, pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 05/11/2014, in particolare la Parte II - I sistemi Territoriali - della Normativa.

Premesso altresì che in data 18.05.2018 l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS hanno provveduto alla messa a disposizione della documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS dello SUAP Carpenteria Maghini di Maghini Renato in variante al PGT del Comune di Castel Mella.

Vista la relazione istruttoria ai fini dell'espressione del parere provinciale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS in questione, predisposta dal competente Ufficio del Settore Pianificazione Territoriale.

Ritenuto di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione istruttoria, che viene allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018.

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

1. di rendere all'autorità competente per la VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, il parere espresso nei termini di cui alla relazione istruttoria allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. la comunicazione del presente atto all'autorità competente per la VAS interessata.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 15-06-2018

Documento Firmato Digitalmente





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

AREA DELLA PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

COMUNE: CASTELMELLA

PROCEDURA: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLO SUAP PER AMPLIAMENTO IMMOBILE PRODUTTIVO DELLA DITTA MAGHINI RENATO IN VARIANTE AL PGT.



Ai sensi della dCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi" e della DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in qualità di Ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all'approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai Comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all'Autorità Competente un parere scritto (nella forma dell'atto dirigenziale), ai fini della formazione del provvedimento di verifica.

Il procedimento di Verifica VAS ha lo scopo di valutare se piani e programmi possono determinare effetti significativi sull'ambiente e quindi debbano essere sottoposti alla VAS.

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia si basa sulla documentazione messa a disposizione dal Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall'Unione Europea alla Regione Lombardia.

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Si premette che:

- con deliberazione della Giunta comunale n° 58 del 14/05/2018 è stato avviato il procedimento di SUAP per la realizzazione di un capannone in ampliamento a strutture esistenti, in variante al PGT

per quanto riguarda altezza e distanza dalle strade, ai sensi dell'art. 8 DPR n° 160/2010, richiesto dalla Ditta Carpenteria Maghini di Maghini Renato e avvio di verifica assoggettabilità alla VAS;

- con la stessa deliberazione sono state individuate l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente, nonché gli Enti ed i soggetti territorialmente interessati nel procedimento;
- con nota pg. n° 068999 del 18.05.2018 l'Autorità Procedente ha indetto la conferenza dei servizi relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS.;

Le valutazioni ora rese sono espresse in merito al Rapporto preliminare ambientale ed alla documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS regionale, a partire dal giorno 18/05/2018, relativa al progetto inerente la proposta di SUAP avanzata dalla Ditta Maghini Renato.

Il Comune di Castelmella è dotato di Piano di Governo del Territorio P.G.T. approvato con dCC n. 2 del 08.01.2010, BURL n. 21 del 26.05.2010, e successiva variante puntuale approvata con dCC n. 53 del 01.12.2014, BURL n° 11 del 11/03/2015.

L'attività svolta dalla Soc. Maghini Renato consiste in lavorazioni meccaniche di carpenteria meccanica. Vengono anche svolte il commercio all'ingrosso e al minuto di articoli di arredamento, scaffalature, attrezzature e accessori in metallo, legno, plastica e altri materiali per spazi commerciali industriali artigianali e negozi di ogni genere, nonché la produzione, montaggio, installazione e manutenzione di scaffalature, arredi, attrezzature e accessori in metallo, legno, plastica e altri materiali.

L'area interessata dal progetto si colloca nella zona sud est del comune di Castel Mella, in contesto territoriale già occupato da attività prevalentemente produttive di carattere artigianale ed industriale per le quali il Piano Urbanistico prevede il completamento edificatorio per lo sviluppo funzionale delle singole necessità aziendali in ambiti urbanisticamente dedicati e consoni al sistema di contesto.

Il progetto da SUAP prevede l'ampliamento dell'attività produttiva esistente della ditta Carpenteria meccanica Maghini attraverso la realizzazione di nuova superficie coperta in lato nord del mappale 94 del foglio 15.



Il progetto prevede l'ampliamento, circa 251 mq di superficie, del capannone esistente, lungo il lato nord nella zona D1 del PGT, al fine di soddisfare le esigenze logistiche di produzione.

L'ambito ove si colloca l'insediamento interessato dal progetto di ampliamento è classificato dal PGT vigente come Ambito urbano consolidato "D1- produttivo esistente" e "D2 commerciale esistente".

Sul lotto dell'insediamento è prevista la futura cessione di parte dell'area libera, per l'esecuzione della rotatoria progettata dalla Provincia di Brescia sulla SP 9.

La variante proposta al vigente PGT, ed in particolare all'art. 77 del PdR, è relativa a:

- variante alla distanza minima del fabbricato dalle strade ora prevista in m. 10.00.
- variante all'altezza massima del fabbricato, ora prevista in m. 6.50.

Il progetto prevede la costruzione dell'immobile, ad una distanza minima di metri 5.66 e altezza, misurata all'intradosso del solaio, di metri 6.97.

La seguente valutazione della documentazione depositata si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l'opportunità di assoggettare il SUAP proposto, in variante al PGT, ad una specifica VAS.

L'intervento edilizio nel suo complesso, coinvolge una esigua superficie territoriale già urbanizzata ed in contesto urbano densamente edificato e trasformato in epoca recente.

Nel Rapporto preliminare Ambientale, i contenuti degli obiettivi della variante, sono messi a confronto con quelli della pianificazione sovraordinata Regionale e Provinciale;

La descrizione dell'area interessata dalla variante è stata condotta fornendo una fotografia dello stato dell'ambiente, e analizzando gli obiettivi di trasformazione e le ripercussioni sulle singole componenti ambientali (matrici), sulla base delle quali offrire gli elementi necessari ad assicurare la sostenibilità dell'attuazione della variante stessa.

In via generale quindi, dall'analisi del RA, emerge che la variante proposta mediante suap non determina caratteristiche tali da produrre effetti negativi a livello comunale o sovra comunale.

Si rileva comunque che, dal confronto con google mapp della zona, non è presente attualmente la zona a verde, e quindi permeabile, posta su via della fornace (nord e ovest) come invece riportato nella planimetria di progetto fornita.

Con riferimento invece all'articolo 97, comma 5 bis della LR 12/2005, si suggerisce l'integrazione del testo proposto con il richiamo ai criteri di decadenza dettati.

In merito alla modifica normativa prevista, si fa presente che la variante conseguente allo SUAP è strettamente legata alle opere da eseguirsi e non può tradursi in norma generale.

Si ritiene altresì suggerire, ove possibile, di valutare, ai fini della sostenibilità energetica dell'insediamento, il ricorso, anche parzialmente, alla produzione e utilizzazione di energie da fonti rinnovabili (fotovoltaico, geotermico, ecc).

Per quanto attiene infine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, la documentazione a corredo della proposta di suap in argomento, non contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 alla d.g.r. Lombardia 19/06/2017 n° X/6738 – ex allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011).

Per quanto attiene alla componente ambientale, la ditta in oggetto è autorizzata in via semplificata per le emissioni in atmosfera (domanda PG della provincia n. 134988 del 13/11/2009 ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/06) ed ha inoltre trasmesso una comunicazione di svolgimento di attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1 del richiamato d.lgs. (comunicazione PG della Provincia n. 101845 del 27/07/2012).

Sul presupposto dichiarato che i nuovi spazi non siano adibiti ad attività produttiva ma a logistica, il suap proposto non necessita di ulteriori assensi per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.

L'Ufficio Strade della Provincia di Brescia, con parere reso in data 14 giugno 2018 ha rilevato che la distanza da rispettare dal confine stradale (ovvero dal confine di proprietà o dalle fasce di esproprio del progetto approvato) per le nuove costruzioni è indicata dal PDR 495/1992 all'art. 26, a cui si rimanda, in relazione alla classificazione funzionale della strada e alle condizioni di trasformabilità dell'area.

Si ricorda che le eventuali opere in fascia di rispetto stradale, comprese recinzioni, pavimentazioni, piantumazioni, ecc. sono soggette all'autorizzazione /nulla osta dell'Ente proprietario della strada ai sensi degli art. 16,17 e 18 del Dlgs 285/1992, da richiedere con specifica istanza presso il competente Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e direzionale di questa Provincia.

Per quanto attiene alla VIC ed alla Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica e aree protette:

“L'indagine conoscitiva svolta per lo SUAP in oggetto è stata condotta adeguatamente. La Rete Ecologica a livello sovraordinato, per la zona in argomento prevede:

- in relazione alla RER: la non rilevanza;

- in relazione alla REP: l'appartenenza ad Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa (Art. 51 Normativa PTCP).

Stante l'esigua superficie permeabile presente nel comparto, si fa richiesta di ripristinare quella indicata sulla Tav. 3, (quale estratto riportato nella Relazione urbanistica) sul confine ad ovest e a nord, che al momento risulta impermeabilizzata e tuttavia computata quale verde permeabile.

In luogo della rada alberatura (n. 6 alberi non meglio indicati) indicata graficamente a confine Nord della planimetria di progetto, è decisamente preferibile realizzare una cinta coperta di verde ed equipaggiare con alberi e arbusti autoctoni la superficie ad est – almeno quella che si prevede non sarà interessata dalla futura rotonda - in modo da consentire almeno la creazione di un areale ecologicamente più significativo, sebbene di ridotte dimensioni.

E' inoltre consigliabile che gli stalli previsti per il parcheggio delle auto siano in pavimentazione semipermeabile (ad es. con green block), in modo da ridurre ulteriormente la impermeabilizzazione delle superfici".

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate.

Brescia, 14 giugno 2018

Il Funzionario P.O.
Settore della Pianificazione Territoriale
Arch. Gianfranco Comincini

documento firmato digitalmente



AREA DELLA PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

COMUNE: CASTELMELLA

PROCEDURA: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELLO SUAP PER AMPLIAMENTO IMMOBILE PRODUTTIVO DELLA DITTA MAGHINI RENATO IN VARIANTE AL PGT.



Ai sensi della dCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi" e della DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in qualità di Ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all'approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai Comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all'Autorità Competente un parere scritto (nella forma dell'atto dirigenziale), ai fini della formazione del provvedimento di verifica.

Il procedimento di Verifica VAS ha lo scopo di valutare se piani e programmi possono determinare effetti significativi sull'ambiente e quindi debbano essere sottoposti alla VAS.

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia si basa sulla documentazione messa a disposizione dal Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall'Unione Europea alla Regione Lombardia.

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Si premette che:

- con deliberazione della Giunta comunale n° 58 del 14/05/2018 è stato avviato il procedimento di SUAP per la realizzazione di un capannone in ampliamento a strutture esistenti, in variante al PGT

Vi si avverte che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 23-12-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbardecode/>



per quanto riguarda altezza e distanza dalle strade, ai sensi dell'art. 8 DPR n° 160/2010, richiesto dalla Ditta Carpenteria Maghini di Maghini Renato e avvio di verifica assoggettabilità alla VAS;

- con la stessa deliberazione sono state individuate l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente, nonché gli Enti ed i soggetti territorialmente interessati nel procedimento;
- con nota pg. n° 068999 del 18.05.2018 l'Autorità Procedente ha indetto la conferenza dei servizi relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS.;


Le valutazioni ora rese sono espresse in merito al Rapporto preliminare ambientale ed alla documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS regionale, a partire dal giorno 18/05/2018, relativa al progetto inerente la proposta di SUAP avanzata dalla Ditta Maghini Renato.

Il Comune di Castelnuovo è dotato di Piano di Governo del Territorio P.G.T. approvato con dCC n. 2 del 08.01.2010, BURL n. 21 del 26.05.2010, e successiva variante puntuale approvata con dCC n. 53 del 01.12.2014, BURL n° 11 del 11/03/2015.

L'attività svolta dalla Soc. Maghini Renato consiste in lavorazioni meccaniche di carpenteria meccanica. Vengono anche svolte il commercio all'ingrosso e al minuto di articoli di arredamento, scaffalature, attrezzature e accessori in metallo, legno, plastica e altri materiali per spazi commerciali industriali artigianali e negozi di ogni genere, nonché la produzione, montaggio, installazione e manutenzione di scaffalature, arredi, attrezzature e accessori in metallo, legno, plastica e altri materiali.

L'area interessata dal progetto si colloca nella zona sud est del comune di Castelnuovo, in contesto territoriale già occupato da attività prevalentemente produttive di carattere artigianale ed industriale per le quali il Piano Urbanistico prevede il completamento edificatorio per lo sviluppo funzionale delle singole necessità aziendali in ambiti urbanisticamente dedicati e consoni al sistema di contesto.

Il progetto da SUAP prevede l'ampliamento dell'attività produttiva esistente della ditta Carpenteria meccanica Maghini attraverso la realizzazione di nuova superficie coperta in lato nord del mappale 94 del foglio 15.



Il progetto prevede l'ampliamento, circa 251 mq di superficie, del capannone esistente, lungo il lato nord nella zona D1 del PGT, al fine di soddisfare le esigenze logistiche di produzione.

L'ambito ove si colloca l'insediamento interessato dal progetto di ampliamento è classificato dal PGT vigente come Ambito urbano consolidato "D1- produttivo esistente" e "D2 commerciale esistente".

Sul lotto dell'insediamento è prevista la futura cessione di parte dell'area libera, per l'esecuzione della rotatoria progettata dalla Provincia di Brescia sulla SP 9.

La variante proposta al vigente PGT, ed in particolare all'art. 77 del PdR, è relativa a:

- variante alla distanza minima del fabbricato dalle strade ora prevista in m. 10.00.
- variante all'altezza massima del fabbricato, ora prevista in m. 6.50.



Il progetto prevede la costruzione dell'immobile, ad una distanza minima di metri 5.66 e altezza, misurata all'intradosso del solaio, di metri 6.97.

La seguente valutazione della documentazione depositata si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l'opportunità di assoggettare il SUAP proposto, in variante al PGT, ad una specifica VAS.

L'intervento edilizio nel suo complesso, coinvolge una esigua superficie territoriale già urbanizzata ed in contesto urbano densamente edificato e trasformato in epoca recente.

Nel Rapporto preliminare Ambientale, i contenuti degli obiettivi della variante, sono messi a confronto con quelli della pianificazione sovraordinata Regionale e Provinciale;

La descrizione dell'area interessata dalla variante è stata condotta fornendo una fotografia dello stato dell'ambiente, e analizzando gli obiettivi di trasformazione e le ripercussioni sulle singole componenti ambientali (matrici), sulla base delle quali offrire gli elementi necessari ad assicurare la sostenibilità dell'attuazione della variante stessa.

In via generale quindi, dall'analisi del RA, emerge che la variante proposta mediante suap non determina caratteristiche tali da produrre effetti negativi a livello comunale o sovra comunale.

Si rileva comunque che, dal confronto con google map della zona, non è presente attualmente la zona a verde, e quindi permeabile, posta su via della fornace (nord e ovest) come invece riportato nella planimetria di progetto fornita.

Con riferimento invece all'articolo 97, comma 5 bis della LR 12/2005, si suggerisce l'integrazione del testo proposto con il richiamo ai criteri di decadenza dettati.

In merito alla modifica normativa prevista, si fa presente che la variante conseguente allo SUAP è strettamente legata alle opere da eseguirsi e non può tradursi in norma generale.

Si ritiene altresì suggerire, ove possibile, di valutare, ai fini della sostenibilità energetica dell'insediamento, il ricorso, anche parzialmente, alla produzione e utilizzazione di energie da fonti rinnovabili (fotovoltaico, geotermico, ecc).

Per quanto attiene infine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, la documentazione a corredo della proposta di suap in argomento, non contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 alla d.g.r. Lombardia 19/06/2017 n° X/6738 – ex allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011).

Per quanto attiene alla componente ambientale, la ditta in oggetto è autorizzata in via semplificata per le emissioni in atmosfera (domanda PG della provincia n. 134988 del 13/11/2009 ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/06) ed ha inoltre trasmesso una comunicazione di svolgimento di attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1 del richiamato d.lgs. (comunicazione PG della Provincia n. 101845 del 27/07/2012).

Sul presupposto dichiarato che i nuovi spazi non siano adibiti ad attività produttiva ma a logistica, il suap proposto non necessita di ulteriori assensi per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.

L'Ufficio Strade della Provincia di Brescia, con parere reso in data 14 giugno 2018 ha rilevato che la distanza da rispettare dal confine stradale (ovvero dal confine di proprietà o dalle fasce di esproprio del progetto approvato) per le nuove costruzioni è indicata dal PDR 495/1992 all'art. 26, a cui si rimanda, in relazione alla classificazione funzionale della strada e alle condizioni di trasformabilità dell'area.

Si ricorda che le eventuali opere in fascia di rispetto stradale, comprese recinzioni, pavimentazioni, piantumazioni, ecc. sono soggette all'autorizzazione /nulla osta dell'Ente proprietario della strada ai sensi degli art. 16,17 e 18 del Dlgs 285/1992, da richiedere con specifica istanza presso il competente Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e direzionale di questa Provincia.

Per quanto attiene alla VIC ed alla Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica e aree protette:

"L'indagine conoscitiva svolta per lo SUAP in oggetto è stata condotta adeguatamente. La Rete Ecologica a livello sovraordinato, per la zona in argomento prevede:

- in relazione alla RER: la non rilevanza;



- in relazione alla REP: l'appartenenza ad Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa (Art. 51 Normativa PTCP).

Stante l'esigua superficie permeabile presente nel comparto, si fa richiesta di ripristinare quella indicata sulla Tav. 3, (quale estratto riportato nella Relazione urbanistica) sul confine ad ovest e a nord, che al momento risulta impermeabilizzata e tuttavia computata quale verde permeabile.

In luogo della rada alberatura (n. 6 alberi non meglio indicati) indicata graficamente a confine Nord della planimetria di progetto, è decisamente preferibile realizzare una cinta coperta di verde ed equipaggiare con alberi e arbusti autoctoni la superficie ad est – almeno quella che si prevede non sarà interessata dalla futura rotonda - in modo da consentire almeno la creazione di un areale ecologicamente più significativo, sebbene di ridotte dimensioni.

E' inoltre consigliabile che gli stalli previsti per il parcheggio delle auto siano in pavimentazione semipermeabile (ad es. con green block), in modo da ridurre ulteriormente la impermeabilizzazione delle superfici".

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate.

Brescia, 14 giugno 2018

Il Funzionario P.O.
Settore della Pianificazione Territoriale
Arch. Gianfranco Comincini

documento firmato digitalmente





COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Area Ambiente

Spett.le
COMUNE DI CASTEL MELLA
Autorità Procedente per la VAS
Piazza Nuova n. 3
25030 CASTEL MELLA (BS)
protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it

Oggetto: verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica procedimento SUAP ditta
"Carpenteria Maghini di Maghini Renato"
Trasmissione parere di competenza

Stante l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi, convocata con nota registrata al protocollo comunale n. 7130 del 18.05.2018, visti i contenuti della documentazione a disposizione per la verifica di assoggettabilità alla VAS relativamente all'intervento in oggetto come estratta dal sito web regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, si comunica che, per quanto di competenza del Comune di Torbole Casaglia, non vi sono rilievi da esprimere.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Roberta Sisti

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Arch. Alessandra Zandrini

TRISPA-NO-AOTMI-UIBRE

TRISPAMI/P2018
D000811 - 11/06/2018



RACCOMANDATA A.R.

Spett.
Comune di Castel Mella
Piazza Unità d'Italia 3
25030 CASTEL MELLA BS

Spett.
STUDIO OGD ASSOCIATI
Via Fiume Mella 6/a
25069 VILLA CARCINA BS
e.a. Arch. DAVIDE EMANUELE

Spett.
**CARPENTERIA MECCANICA DI
MAGHINI RENATO**
Via Quinzano 80
25030 CASTEL MELLA BS

Spett.
UNICREDIT LEASING S.p.A.
Via Livio Cambi 1
20151 MILANO

e, p.c. Spett.
A.R.P.A. Brescia
Via Cantore 20
25128 BRESCIA



Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa all'istanza di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) per la realizzazione di un ampliamento di capannone artigianale esistente in variante al P.G.T. vigente – Ditta proponente “Carpenteria Maghini di Maghini Renato” in prossimità della linea elettrica a 380.000 volt n° 366 “ST Flero – ST Travagliato”, nella campata fra i sostegni n° 10 e n° 11, in Comune di Castel Mella (BS).

Ci riferiamo alla Vostra PEC del 18/05/2018 con la quale:

- ci comunicate la messa a disposizione del Rapporto Preliminare e della documentazione progettuale per la realizzazione di un ampliamento di capannone artigianale esistente in variante al P.G.T. vigente – Ditta proponente “Carpenteria Maghini di Maghini Renato” in prossimità della linea elettrica in oggetto, di proprietà della Società UNICREDIT Leasing S.p.A in concessione alla Società CARPENTERIA MECCANICA DI MAGHINI RENATO, sita in Via Quinzano n°80, sul mappale n° 94 fg. 15 nel Comune censuario di Castel Mella (BS);
- ci convocate alla prima conferenza di servizi decisoria, in modalità asincrona, per verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente proposto dalla ditta in oggetto, che si terrà il giorno 18/06/2018;
- Ci convocate alla seconda conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, che si terrà il giorno 19/06/2018 alle ore 09:30 presso i Vostri uffici.

Esaminati i suddetti elaborati, rileviamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché dal D.M. n° 449 del 21/3/88 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Vi informiamo inoltre di aver esaminato il progetto alla luce della normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n° 156 del 5.7.2008] e relativi allegati, recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 e al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29 maggio 2008, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, comunichiamo di seguito la "distanza di prima approssimazione" (Dpa), relativa alle campate in esame e determinata secondo le indicazioni del succitato Decreto al paragrafo 5.1.3.

Dpa destra: 47 metri; Dpa sinistra: 47 metri.

Verso di osservazione: da sostegno n° 10 a sostegno n° 11 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni).

Dall'analisi eseguita rileviamo che il fabbricato in oggetto interferisce con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione destra come sopra determinata e con la fascia di rispetto.

Segnaliamo tale situazione agli Enti in indirizzo per quanto di competenza in merito alla compatibilità delle costruzioni da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Vi precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza della linea, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dalla realizzazione delle opere e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall'elettrodotto dalle opere in questione, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto stesso.

Vi segnaliamo infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 – comma 1 del D.Lgs. 9.4.08 n° 81 che qui di seguito si riporta:

"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella I dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi".

Il nostro Team Tecnico di Brescia rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Unità Impianti Brescia

Il Responsabile

Pratica elaborata da: geom. Giuseppe Samuelli - tel. 030.5274031.

/db